

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.:
Registro Generale: 1099/2003

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
LUIGI VIOLA Cons. , relatore
PASQUALE MASTRANTUONO Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 1099/2003 proposto da:

DI NOI PIETRO
LIA CARMELO

rappresentati e difesi da:

SPATA GABRIELLA

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI, 60
presso
SPATA GABRIELLA

contro

COMUNE DI AVETRANA

rappresentato e difeso da:

PANZUTI CARLO

con domicilio eletto in LECCE

PIAZZA MAZZINI N. 72
presso
ANTONIO NICHIL

- per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento del Sindaco di Avetrana prot. n. 3084 del 14/04/2003, notificata in pari data avente ad oggetto "disposizione sindacale n.3084 del 14/04/2003 provvedimenti consequenziali";
 - di ogni ulteriore atto connesso, collegato o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI AVETRANA

Udito alla Camera di Consiglio dell' 11 luglio 2003 il relatore Cons. LUIGI VIOLA e uditi gli Avv. Spata e Panzuti;

Considerato che nel ricorso sono adottati i seguenti motivi:

- Eccesso di potere per falsità del presupposto. Violazione per falsa esecuzione del giudicato amministrativo. Violazione art. 107 D.Lgs. n. 267/2000. Carenza assoluta di motivazione. Violazione dei generali principi di correttezza e lealtà dell'azione amministrativa;
- Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria nonché carenza di motivazione sotto ulteriore profilo. Violazione di generali principi in materia di autotutela. Irrazionalità ed illogicità;

Considerato:

- che, in linea di principio, il Segretario comunale appare in possesso della competenza ad adottare atti di revoca della procedura concorsuale in discorso; che, in particolare, tale potere è previsto dall'art. 37 dello Statuto comunale approvato con delibera C.C. n. 25 del 27.6.2000; previsione che, oltre a qualificare espressamente il Segretario comunale come <<capo del personale>> e responsabile della gestione dello stesso (art. 37, 8° comma), prevede la possibilità di attribuire al Segretario <<la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente>> (art. 37, 7° comma) o la responsabilità di <<compiti specifici o attribuzioni di carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione>> (art. 37, 11° comma; in questo caso, attraverso la mediazione del regolamento o anche, di atto puntuale del Sindaco);
- che, quindi, l'attribuzione al Segretario della competenza ad adottare i provvedimenti da assumere sulla controversa problematica è garantita dalle previsioni dello Statuto comunale e non necessita della mediazione dell'art. 97, 4°

comma del d.lgs. 267/2000 (che, a differenza della previsione dell'art. 37, 11° comma dello Statuto, riguarda le attribuzioni proprie del Sindaco e non compiti gestionali);
-che, però, nel caso di specie, l'attribuzione al Segretario della competenza a decidere è stata accompagnata dall'illegittima predeterminazione dei contenuti della decisione (individuati nella mera <<sostituzione del Responsabile di servizio che nella sentenza citata viene individuato in quello della Segreteria-AA.GG. e contratti>>); predeterminazione che è stata ritenuta <<vincolante>> dal Segretario che non risulta che abbia compiuto una valutazione autonoma, limitandosi a riportare nell'atto il contenuto predeterminato dal Sindaco;
-che un simile modo di procedere appare in contrasto, sia con il principio di separazione tra politica e amministrazione, sia con le previsioni dello Statuto comunale che ammettono la delega al Segretario anche di compiti puntualmente individuati (art. 37, 11° comma St.), ma sempre in un contesto che salvaguardi l'autonomia e l'esclusiva responsabilità dell'organo nell'emanazione della decisione (e non in un contesto integralmente predeterminato dall'organo politico);
-che, quindi l'atto impugnato deve essere annullato

Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell' 11 luglio 2003

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Luigi Viola - Estensore